

"AMORIS LAETITIA" APS (ETS)
STATUTO

ALLEGATO "A"
REPERTORIO N. 310
RACCOLTA N. 236

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, si sensi del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "AMORIS LAETITIA APS" (ETS) non riconosciuto, apartitico.

L'Associazione ha sede legale in P.zza S. Antonio, 4 nel comune di Termoli (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei D. Lgs. vi n. 117/2017 e n. 105/2018 (CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera altresì il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e deontologici più particolari dell'associazione.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso, unitamente al regolamento, costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

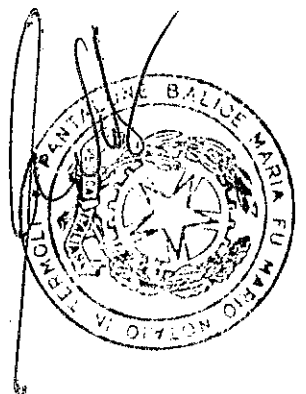
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Oggetto sociale, Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

L'Associazione, ispirandosi ai principi riportati nell'atto costitutivo, esercita, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale.



In particolare, le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in via principale delle prestazioni dei volontari associati, sono quelle elencate nell'art. 5 co. 1 lett. a), c), d), h), i), l), q), v), x) e w) del D.Lgs. 117/2017; e ciò con il precipuo intento di:

1) porsi al servizio della persona, della coppia, dei minori, della famiglia, dei gruppi e, in generale, della comunità al fine di favorire una crescita emotiva, relazionale e sociale promuovendo i valori della famiglia nonché dei singoli individui;

2) offrire consulenza e orientamento al singolo, alla coppia, ai coniugi e alla famiglia in materia psicologica, medica, legale, etica, sociale ed educativa a tutti coloro che ne facciano richiesta, senza distinzione di razza, di religione, di ceto;

3) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in particolare:

- consultori familiari;
- servizi di assistenza, sostegno ed educazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità del territorio entro il quale l'Associazione opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e di richiesta d'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli, fragili e svantaggiate per il riconoscimento dei loro diritti;
- attività di consulenza e di orientamento medico - sanitario;
- attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza;
- attività di promozione e sostegno dell'accoglienza sia nella forma dell'affido familiare che dell'adozione;
- attività di formazione, e anche formazione del personale docente, come previsto dalle direttive del Miur e dalla L. 107/2015, nonché specializzazione, studio e ricerca;
- attività divulgative quali pubblicazioni di libri, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
- attività di comunicazioni sociali, informative e telematiche;
- iniziative ricreative e manifestazioni varie, utili al raggiungimento degli scopi statuari;

I servizi in argomento possono essere rivolti sia a tutte le persone che si trovino in uno stato di difficoltà disagio e svantaggio di tipo sociale, educativo, psicologico o sanitario, sia a soggetti che intendano formarsi o specializzarsi anche nel settore consultoriale.

Le attività sopra elencate sono coordinate dal Direttore del Centro di Aiuto alla Famiglia "Amoris Laetitia" e fanno capo a sei aree di intervento e precisamente:

- area relazione di aiuto
- area formazione
- area legale
- area medica
- area etica
- area prevenzione e educazione

Per la parte attinente la disciplina delle aree di intervento nonché la nomina

del Direttore del Centro di Aiuto alla Famiglia si rinvia al Regolamento attuativo da approvarsi con apposita delibera assembleare.

Ai sensi della normativa vigente l'associazione può ricevere, in maniera libera, contributi a sollievo delle spese effettivamente sostenute e documentate nonché può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi ed al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle partecipando alle attività dell'associazione con la loro opera professionale, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, professione, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, nonché autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi delle normative vigenti. L'aspirante socio dovrà altresì esprimere le ragioni che lo muovono ad associarsi, nonché dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed il regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, proporre appello e chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima riunione successiva alla presentazione dell'appello.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

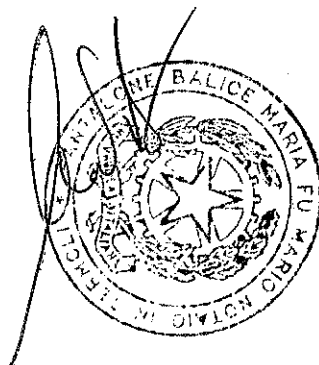
I soci dell'associazione possono essere: Fondatori, Ordinari e Onorari.

Sono soci Fondatori tutti quelli indicati nell'atto Costitutivo dell'associazione.

Le caratteristiche e le qualità sia dei soci ordinari sia di quelli onorari sono delineate nell'apposito regolamento attuativo.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)



I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere ed approvare il programma di attività.
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento interno o dalle deliberazioni degli organi sociali, oppure arrechi danni materiali o morali gravi all'associazione, può essere escluso dall'associazione medesima. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi di legge.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

Il socio escluso o che abbia esercitato il diritto di recesso non ha diritto alla restituzione delle quote associative né può accampare alcun diritto sul patrimonio.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- L'Economo
- L'Organo di controllo se o quando previsto dalla legge
- Il Revisore dei conti se o quando previsto dalla legge

Sono organi tecnici e verranno disciplinati nel Regolamento:

- Il Direttore del Centro di Aiuto alla Famiglia
- La Segreteria del Centro di Aiuto alla Famiglia
- L'Equipe composta dai Responsabili delle aree di intervento del Centro di Aiuto alla Famiglia
- I Consulenti e gli altri Professionisti del Centro di Aiuto alla Famiglia

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario per cassa ovvero, nei casi previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 lavorativi giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera oppure e-mail spedita almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

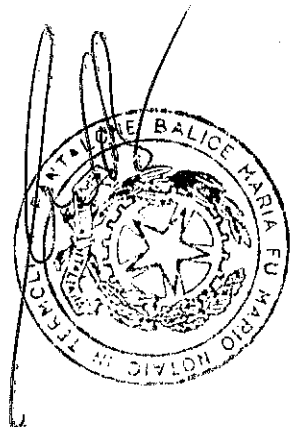
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, dell'atto costitutivo, del regolamento e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11



(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, i membri dell'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i candidati a tale carica e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali e/o morali indicati nel regolamento;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati nonché in merito ai ricorsi contro il diniego di adesione;

- L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica dello statuto, del regolamento, nonché sullo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole e inderogabile per legge di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, è l'organo amministrativo dell'Associazione, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi ragioni, con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, con minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra tutti gli associati; in ogni caso 3 membri dovranno essere scelti tra i soci Fondatori dell'associazione, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile. Parimenti al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione eletti dall'Assemblea.

Sono altresì membri di diritto del Consiglio Direttivo il Vescovo Ordinario pro - tempore della diocesi di Termoli-Larino e il Direttore del Centro di Aiuto alla Famiglia pro - tempore.

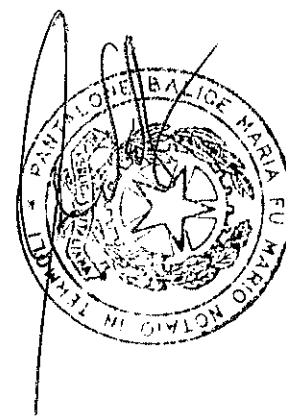
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo provvederà ai sensi dell'art. 26 6° co. del Codice del Terzo Settore agli adempimenti ivi previsti.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge, per Statuto o per Regolamento di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- approvare e autorizzare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà



dell'associazione o ad esse affidati;

- Nominare il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e l'Economo dell'Associazione scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto ed individuato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'organo amministrativo, con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e deve essere professionista qualificato nel campo. Ha il compito di diramare su disposizione del Presidente gli inviti di convocazione dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e delle riunioni di equipe. Provvederà altresì a redigere i verbali delle riunioni dei predetti organi e raccogliere le relazioni annuali delle varie aree di intervento ed a stilare il rapporto annuale di attività dell'associazione. Collaborerà con il Presidente nella gestione Amministrativa dell'Associazione secondo le linee di indirizzo dallo stesso indicate.

ART. 17 (L'Economo)

L'Economo è nominato dal Consiglio Direttivo tra professionisti qualificati nel campo. E' responsabile degli affari economici dell'Associazione e del Centro di Aiuto alla Famiglia. Riceve e cura tutte le entrate dell'Associazione curando i rapporti con tutti gli Enti economici sia pubblici che privati ed ogni altro soggetto da cui l'Associazione riceve fondi

per lo svolgimento delle sue attività. Elabora e trasmette al Presidente un rapporto trimestrale sulla situazione economico - finanziaria dell'Associazione sulla base delle scritture contabili di cui curerà la conservazione. Collabora con il Presidente ed il Segretario per la predisposizione del bilancio da redigersi secondo quanto previsto dal CTS.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

E' un organo collegiale, costituito da almeno tre componenti ed è nominato solo nei casi previsti dall'art. 30 CTS. E' costituito anche da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Per la nomina e la scelta dei membri dell'organo di controllo si applicano gli artt. 2399 e 2397 co. 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale i requisiti ivi indicati devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo in particolare:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

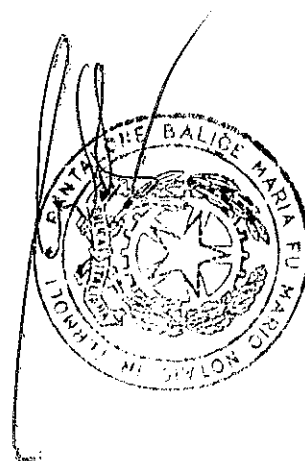
ART. 19 **(Revisore legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 **(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e regolamentari ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ART. 21

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Bilancio)

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del CTS)

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il RUN del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui sopra, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di detenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle delibere assembleari;
- libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo quando previsto;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'Organo Amministrativo.

Art. 24

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni e le richieste di contributi tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche così come previsto e consentito dal CTS sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione e richiesta è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento.

ART. 27

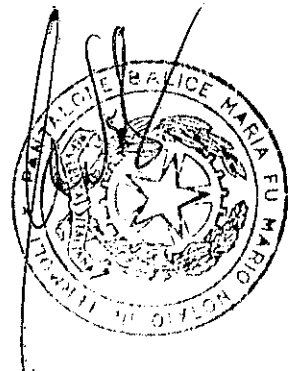
(Volontari)

I volontari sono tutti quei soggetti che per libera scelta, svolgono, tramite l'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, per fini solidaristici. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Si applica quanto stabilito dall'art. 17 del CTS.

L'associazione assicura i volontari con apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.



ART. 28

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale nonché per la responsabilità civile contro terzi ai sensi di legge.

ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Ai sensi dell'art. 9 del CTS, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa acquisizione del parere ex art. 9 co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dal regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi si fa riferimento alle normative vigenti in materia, in particolare al Codice del Terzo Settore ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.